

FOGLIO INFORMATIVO LEASING AUTOVEICOLI – SOCIETA’

PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI VEICOLI TESLA PER CLIENTI NON CONSUMATORI Aggiornato al 01/01/2021

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Ifis S.p.A.

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel: +39 041 5027511 - Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all’albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all’Associazione Bancaria Italiana, all’Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato dell’offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS’È LA LOCAZIONE FINANZIARIA

Per locazione finanziaria si intende, ai sensi dell’art. 1 comma 136 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.

Per locazione finanziaria di “veicoli” si intende la concessione in locazione finanziaria di “motoveicoli” e “autoveicoli” come meglio definiti agli artt. 53 e 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”).

RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Tipologia di operazione

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo è destinato:

- alle persone giuridiche (società);
- alle persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale (non “consumatori” secondo la definizione nella “LEGENDA”);
- agli enti senza finalità di lucro;
- alle micro imprese, ossia imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo non è destinato ai “consumatori” (vedasi la definizione nella “LEGENDA”).

Locazione finanziaria a tasso fisso

Il contratto di locazione finanziaria può essere a tasso fisso: per tutta la durata della locazione finanziaria rimangono invariati sia il tasso di interesse che l'importo delle singole rate.

Locazione finanziaria a tasso variabile

Il contratto di locazione finanziaria può essere a tasso variabile: il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Principali rischi tipici della locazione finanziaria

Sul piano contrattuale il Cliente si assume, tra gli altri:

- l'obbligo del pagamento del canone periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente;
- l'obbligo di custodia del bene e di esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso;
- tutti i rischi inerenti il bene oggetto del finanziamento (quali, ad esempio, la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di un bene diverso o viziato o con difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la distruzione, il furto o il danneggiamento del bene, il rischio di indennizzo in favore del concedente in caso di revocatoria dell'atto di compravendita del bene, ecc.). A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti;
- i rischi inerenti la facoltà del Concedente di variare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto diverse dal tasso, dandone comunicazione con due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione, nei modi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge vigente e, in particolare, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
- il rimborso della commissione per il mancato perfezionamento del Contratto di Locazione Finanziaria (pari a 300 Euro), in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile al Cliente, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia.

Sul piano economico e finanziario il Cliente si farà altresì carico, ad esempio:

- dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, tra i quali i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura;
- dell'impegno irrevocabile a corrispondere, durante tutta la vita del contratto, i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato;
- nel caso di locazione a tasso variabile in cui l'ammontare dei canoni periodici sia indicizzato secondo parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), del rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri. Qualora l'indice Euribor risulti negativo, esso verrà considerato pari a zero ai fini del Contratto;
- nel caso di locazione a tasso fisso, del rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Assicurazioni obbligatorie

Il contratto di locazione finanziaria è condizionato alla stipula delle seguenti assicurazioni:

- (i) una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile con massimale non inferiore a Euro 6.000.000,00 (l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile sussiste per chiunque circoli su strada con veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e del D.M. n. 86 del 01/04/2008 e successive modificazioni e integrazioni);
- (ii) una polizza assicurativa per i rischi di incendio e furto, totali e parziali, per l'intero valore del Bene oggetto del contratto di locazione finanziaria (tale obbligo è pattuito contrattualmente al fine di tutelare un bene di proprietà della Concedente).

Tali coperture assicurative dovranno essere valide ed efficaci per tutta la durata della locazione finanziaria e, comunque, sino alla restituzione del Bene o al trasferimento della proprietà dello stesso, ove sia esercitato il diritto di opzione d'acquisto.

Il Cliente potrà aderire alla polizza furto e incendio proposta dalla banca nella Sezione "Servizi accessori" del presente Foglio Informativo o, in alternativa, sottoscrivere una adeguata copertura assicurativa presso una primaria compagnia di assicurazioni, di gradimento del Concedente. La polizza assicurativa furto e incendio dovrà prevedere un apposito vincolo a favore di Banca Ifis S.p.A. affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente al Concedente.

Le polizze obbligatorie dovranno essere rinnovate per tutta la durata del contratto di credito così come il vincolo a favore di Banca Ifis S.p.A.

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI LEASING

Sale & Lease Back

Con il contratto di Sale and Lease Back (vendita con leasing di ritorno), un Cliente vende un proprio bene ad una banca o un intermediario finanziario, il quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria al medesimo Cliente verso il pagamento di un canone periodico. Alla fine del contratto il Cliente può acquistare il bene ad un prezzo prestabilito. La funzione dell'operazione è quella di autofinanziamento delle imprese che consente a queste ultime di smobilizzare i capitali già investiti per ottenere un'immediata disponibilità di liquidità per perseguire nuovi progetti industriali.

Leasing Agevolato

Locazione finanziaria con agevolazione "Sabatini-ter" (o "Nuova Sabatini")

Il leasing c.d. "Sabatini-ter" è un'operazione di finanziamento ai sensi della Convenzione "Beni Strumentali" e del D.M. 25 gennaio 2016, destinata alle micro, piccole e medie imprese ("PMI") e finalizzata a sostenere gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, beni strumentali ad uso produttivo e hardware nonché software e tecnologie digitali.

L'agevolazione consiste in un contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico ("MiSE") il cui ammontare è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del 2,75% per gli investimenti ordinari ovvero del 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (cd. "industria 4.0").

Il contributo è erogato dal MiSE in un'unica soluzione per investimenti fino a Euro 100.000 o in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione. L'agevolazione può essere concessa solo se il contratto di leasing ha le seguenti caratteristiche: i) durata massima di 5 anni – comprensivi di un periodo di pre-locazione non superiore a 12 mesi – decorrenti dalla data di consegna del bene; ii) importo non inferiore a Euro 20.000 e non superiore a Euro 4 milioni; iii) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Al fine di poter beneficiare del contributo, l'Utilizzatore deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, l'opzione di acquisto del bene oggetto di leasing, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La mancata concessione dell'agevolazione, a qualunque causa dovuta, renderà privo di efficacia l'esercizio da parte dell'Utilizzatore dell'opzione di acquisto: in tale ipotesi, l'Utilizzatore potrà in ogni caso esercitare l'opzione di acquisto con le modalità e nei termini previsti nel Contratto.

COVID-19

La disciplina relativa alla Garanzia del Fondo descritta di seguito, per le operazioni da perfezionarsi ai sensi dell'art. 13 "Fondo centrale di Garanzia PMI" del Decreto Legge 8 marzo 2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), è temporaneamente integrata dalle disposizioni ivi previste alle quali si fa rinvio. Per maggiori informazioni e/o chiarimenti in merito alla disciplina prevista per la Garanzia del Fondo dal Decreto Liquidità vi invitiamo a consultare le informazioni pubblicate sul sito della Banca www.bancaifis.it nella sezione: "Misure di sostegno finanziario per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19".

Locazione finanziaria con agevolazione del Fondo di Garanzia

Il Cliente potrà richiedere, qualora sia in possesso dei requisiti per poter rientrare nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) nonché dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa applicabile in vigore, che il finanziamento sotto forma di locazione finanziaria venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gestione (il "Fondo").

Tramite il Fondo, l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese facilitandone l'accesso al credito. La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico, finanziata anche con le risorse europee dei "Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013", che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di *leasing* e altri intermediari finanziari a favore di piccole e medie imprese.

L'intera normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, che regola la concessione e la gestione della garanzia del Fondo, incluse le vigenti disposizioni operative che disciplinano l'intervento del Fondo (le "Disposizioni Operative"), è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it. All'interno di tale sito è altresì reperibile il Regolamento UE n. 651/2014 (C.d. "Regolamento di esenzione"), cui si rimanda anche per l'esatta definizione di PMI economicamente e finanziariamente sane (si veda art. 2 paragrafo 18), cui l'intervento del Fondo è riservato.

La garanzia può essere rilasciata in modo diretto o tramite controgaranzia. La Concedente opera con il Fondo ed è accreditata per la presentazione delle richieste di ammissione solo alla garanzia diretta ("**Garanzia Diretta**").

La Garanzia Diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si riferisce ad una singola esposizione. In caso di richiesta da parte della PMI, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia, nei limiti ed in coerenza con le caratteristiche dell'operazione di locazione finanziaria. La valutazione in ordine all'ammissibilità al Fondo comprende la verifica della sussistenza di determinati parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni Operative ed in generale dalla normativa vigente.

Il Fondo di Garanzia delibera i parametri della Garanzia Diretta. I parametri di concessione prevedono in ogni caso che la copertura non possa eccedere l'80% dell'ammontare della operazione di locazione finanziaria. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, l'ammontare dell'operazione è pari al costo del bene, al netto dell'IVA e delle eventuali somme corrisposte dal Cliente prima della decorrenza del piano di ammortamento. L'importo massimo che può essere garantito per ogni impresa è di € 2.500.000,00. Tuttavia, la percentuale di copertura e l'importo massimo garantito possono essere inferiori per talune categorie di operazioni, se previsto dalle Disposizioni Operative ed in genere dalla normativa vigente. Nel rispetto dei limiti imposti dalle Disposizioni Operative ed in generale delle normative applicabili al Fondo, la Concedente può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie: personali (fideiussione o patronage), bancarie e assicurative. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. L'accesso al Fondo di Garanzia può comportare l'obbligo per il Cliente di pagare una commissione *una tantum*, secondo quanto meglio dettagliato nella successiva sezione relativa alle condizioni economiche applicabili. Le regole per la determinazione della commissione sono descritte nelle Disposizioni Operative.

La Commissione di Garanzia è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Tutti gli importi relativi all'eventuale Commissione di Garanzia in caso di Garanzia Diretta, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia Diretta da parte del Fondo di Garanzia (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta Commissione di Garanzia), sono ad esclusivo carico del Cliente.

Il mancato rispetto delle Disposizioni Operative ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi. In particolare, per le operazioni di locazione finanziaria

mobiliare la Garanzia Diretta non sarà efficace qualora il bene oggetto del finanziamento non sia consegnato al Cliente entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione della garanzia ovvero, qualora non sia stato versato nel suddetto termine l'importo dovuto al soggetto fornitore del Bene. In alcune regioni d'Italia, l'operatività della Garanzia Diretta può essere ridotta o esclusa.

Ferma restando la valutazione del merito creditizio del cliente, la concessione del finanziamento nella forma di locazione finanziaria con l'intervento del Fondo di Garanzia può comportare un vantaggio per il cliente in termini di minor tasso di interesse applicato o maggior importo del finanziamento concesso o minor importo delle altre garanzie reali o personali.

Qualora il Cliente intenda porre in essere atti che comportino modifiche delle condizioni oggettive o soggettive rilevanti per l'ammissione della Garanzia Diretta o che comportino modifiche del contratto di locazione finanziaria, delle garanzie rilasciate o che in ogni caso comportino la necessità di richiedere la conferma della Garanzia Diretta ai sensi delle Disposizioni Operative, dovrà richiedere il consenso del Concedente, salvi i diritti previsti dalla legge.

La Garanzia Diretta rilasciata dal Fondo di Garanzia è compatibile con l'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" nei limiti previsti dal D.M. 25 gennaio 2016 e relative misure attuative.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Costo della locazione finanziaria

Il costo della locazione finanziaria è suddiviso nell'anticipo alla firma del contratto (se previsto) e nei successivi canoni periodici ed è determinato - tra l'altro - dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto di locazione, da tutte le spese, oneri e tasse applicabili oltre che dal prezzo dell'opzione finale di acquisto del bene. Il "Tasso" concretamente praticato al Cliente relativo alla specifica operazione viene espressamente indicato in contratto.

Tasso leasing

Il "Tasso Leasing" è definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "*il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi*".

Parametri di indicizzazione del tasso (Tasso Variabile)

Nel caso in cui nelle Condizioni Particolari di contratto sia previsto un "Tasso Indicizzato", l'ammontare di ciascuna rata del canone di locazione, escluso l'eventuale anticipo da corrispondere contestualmente al perfezionamento del Contratto, sarà soggetto a variazione in funzione del variare del costo del denaro, sulla base di quanto di seguito specificato.

Per ciascun periodo di indicizzazione verrà computato un importo di adeguamento dei canoni di locazione al Tasso di Indicizzazione secondo la seguente formula:

$$\text{Var} = \frac{(\text{Tasso di Indicizzazione} - \text{Tasso di Riferimento Iniziale}) \times \text{Tempo} \times \text{Capitale Residuo}}{36000}$$

Ove per "Var" si intende l'adeguamento del canone da indicizzare;

per "Tasso di Indicizzazione" si intende, per ciascun periodo di indicizzazione, il tasso corrispondente all'indice EURIBOR tre mesi 360 giorni, con data valuta pari a quella del primo giorno lavorativo (incluso) del mese precedente al mese in cui ricorre la scadenza del canone di locazione; qualora l'indice EURIBOR risulti negativo, esso verrà considerato pari a zero ai fini del Contratto;

per "Tasso di Riferimento Iniziale" si intende il tasso corrispondente all'indice EURIBOR tre mesi 360 giorni, con data valuta pari a al primo giorno lavorativo (incluso) del mese precedente al mese della data di stipula del contratto di locazione finanziaria (esclusa); qualora l'indice EURIBOR risulti negativo, esso verrà considerato pari a zero ai fini del Contratto;

per "Tempo" si intende la differenza espressa in giorni tra la data di scadenza del canone da indicizzare (inclusa) e la data di scadenza del canone precedente (esclusa);

per "Capitale Residuo" si intende il debito residuo dopo la scadenza del canone di locazione precedente al canone da indicizzare. Qualora il giorno di rilevazione del tasso cada in un giorno festivo, la rilevazione stessa verrà anticipata al giorno lavorativo immediatamente precedente.

Per "EURIBOR" si intende il tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'EURIBOR da parte del Comitato di gestione dell'EURIBOR, sarà utilizzato come parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso EURIBOR.

Fermo restando tutto quanto sopra, le variazioni (in riduzione o in aumento) del canone a seguito dell'indicizzazione di cui al presente articolo saranno addebitate o accreditate al Cliente con la medesima periodicità prevista dal Contratto per la scadenza dei canoni di locazione (mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale).

Nella tabella sottostante è riportato il **Tasso leasing (fisso e variabile) massimo** praticato al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Valore finanziato	Fino a 25.000 Euro	Oltre 25.000 euro
TASSO LEASING MASSIMO PRATICATO	12,3808%	11,9364%

Tassi effettivi globali medi (TEGM)

Il Cliente potrà consultare i tassi effettivi globali medi (TEGM) in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/96 (c.d. "Legge antiusura") e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul sito internet www.bancaifis.it nella sezione "Trasparenza" o presso i locali aperti al pubblico in cui è offerta la locazione finanziaria.

Tasso di mora

Il tasso di mora applicato in caso di ritardo nei pagamenti è pari al "Tasso Soglia" meno 3 (tre) punti percentuali. Per "Tasso Soglia" si intende il minore tra:

- (i) il tasso pubblicato trimestralmente da Banca di Italia mediante decreto ministeriale ai sensi della Legge n. 108 del 1996 per il medesimo tipo di operazione e classe di importo, rilevato al momento del perfezionamento del presente Contratto;
- e
- (ii) il tasso pubblicato trimestralmente da Banca di Italia mediante decreto ministeriale ai sensi della Legge n. 108 del 1996 per il medesimo tipo di operazione e classe di importo, rilevato al momento della data di scadenza del pagamento dovuto.

NOTA BENE: Il tasso leasing (fisso o variabile) e il tasso di mora qualora diano luogo a una potenziale violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Legge anti usura), saranno ridotti al limite massimo consentito dalla legge.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Spese e commissioni massime applicabili (al netto di I.V.A.)

<i>Istruttoria</i>	Spese di istruttoria	Da € 100,00 a € 7.500,00
<i>Servizio Sabatini Base</i>	Spese per l'attività di presentazione della richiesta di concessione dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter"	Fino a € 60.000,00: € 350,00 Da € 60.001,00 a € 500.000,00: € € 600,00 Oltre € 500.000,00: € 1.000,00
<i>Fondo di Garanzia MCC</i>	Commissione per Garanzia Diretta del Fondo	La misura della commissione, qualora dovuta, è variabile da minimo dello 0,25 % ad un massimo del 1% sull'importo garantito
	<i>Spese di gestione amministrativa Fondo di Garanzia MCC</i>	€ 1.000,00
<i>Gestione dei pagamenti</i>	Spese di gestione dei pagamenti	€ 5,00
<i>Emissione/copia documenti</i>	Spese invio cartaceo documenti	€ 50,00
	Comunicazione periodica trasparenza cartacea	€ 1,00
	Fornitura del duplicato analogico (cartaceo) della fattura elettronica	€ 1,00

	Rilascio attestati e autorizzazioni	€ 60,00
<i>Gestione amministrativa e finanziaria del contratto</i>	Singola fattura insoluta	€ 20,00
	Variazione modalità di pagamento e/o coordinate bancarie	€ 80,00
	Spese stragiudiziali recupero crediti	Fino ad un massimo del 15% delle somme da recuperare
	Risoluzione contratto ex art. 17	€ 120,00
	Cessione del contratto	€ 150,00
	Variazioni dati anagrafici	€ 30,00
	Esercizio dell'opzione d'acquisto	€ 220,00
<i>Altri costi</i>	Pagamento sanzioni amministrative	€ 20,00
	Costo per eccedenza chilometrica a termine Contratto	***
	Operazioni con pubblici registri	€ 100,00
	Mandato a trascrivere la proprietà nei pubblici registri	€ 200,00
	Spese pagamento tassa di proprietà	€ 25,00
	Perizia	Addebitata al cliente al puro costo sostenuto dalla Banca
	Costi di intermediazione assicurativa	€ 35,00 al mese
	Imposta di bollo	Addebitata al cliente al puro costo sostenuto dalla Banca

***** Costo per eccedenza chilometrica a termine Contratto**

In caso di mancato esercizio dell'opzione di acquisto alla scadenza della locazione, il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Concedente un costo pari a € 0,10 (IVA esclusa) per ogni chilometro percorso dal Veicolo, al termine del Contratto, in eccesso rispetto alla media annua di chilometraggio indicata alla stipula del Contratto, in base ai valori riportati nelle sottostanti tabelle.

Le tabelle contengono: (i) il chilometraggio medio annuo; (ii) la durata del contratto di locazione finanziaria e (iii) le percentuali applicabili al prezzo del Veicolo per il calcolo del prezzo dell'opzione di acquisto.

Tabella n. 1 applicabile ai contratti con oggetto un veicolo Tesla Model 3

	12 mesi	18 mesi	24 mesi	30 mesi	36 mesi	42 mesi	48 mesi	54 mesi	60 mesi
10.000 km	59%	57%	55%	53%	51%	49%	47%	45%	43%
15.000 km	59%	57%	55%	52%	50%	48%	46%	44%	42%
20.000 km	59%	56%	54%	52%	49%	47%	45%	43%	41%
25.000 km	58%	56%	53%	50%	48%	45%	42%	40%	37%
30.000 km	58%	55%	52%	48%	45%	42%	40%	37%	35%
35.000 km	57%	54%	50%	46%	43%	40%	37%	35%	32%
40.000 km	56%	52%	48%	45%	41%	38%	35%	32%	30%
45.000 km	55%	51%	47%	43%	39%	36%	33%		
50.000 km	54%	50%	45%	41%	38%	34%	31%		
55.000 km	54%	48%	44%	40%	36%	33%			
60.000 km	53%	47%	43%	39%	35%				

Tabella n. 2 applicabile ai contratti con oggetto un veicolo Tesla Model X e Model S

	12 mesi	18 mesi	24 mesi	30 mesi	36 mesi	42 mesi	48 mesi	54 mesi	60 mesi
10.000 km	50%	42%	38%	37%	36%	34%	32%	30%	27%
15.000 km	49%	42%	38%	37%	36%	34%	32%	29%	27%
20.000 km	48%	41%	38%	36%	35%	33%	32%	29%	27%
25.000 km	46%	40%	37%	36%	35%	33%	31%	29%	26%
30.000 km	45%	39%	36%	35%	35%	33%	31%	29%	26%
35.000 km	44%	38%	35%	34%	34%	32%	31%	28%	26%
40.000 km	43%	36%	34%	33%	33%	32%	30%	28%	26%
45.000 km	41%	35%	33%	32%	32%	31%	30%		
50.000 km	40%	34%	32%	32%	31%	30%	29%		
55.000 km	39%	33%	31%	31%	30%	29%			
60.000 km	38%	32%	30%	30%	29%				

SERVIZI ACCESSORI

Prodotti assicurativi intermediati da Banca Ifis S.p.A. che il Cliente ha facoltà di acquistare

L'operazione di locazione finanziaria è accompagnata dall'offerta delle seguenti polizze assicurative:

Lease & Go Base	Copertura assicurativa per furto e incendio totale e parziale
Lease & Go Classic	Copertura assicurativa per furto e incendio totale e parziale, atti vandalici, calamità naturali cristalli ed assistenza per autovetture e veicoli commerciali < 35 qli
Lease & Go Classic Plus	Copertura assicurativa per furto e incendio totale e parziale, atti vandalici, calamità naturali, collisione, cristalli ed assistenza per autovetture e veicoli commerciali < 35qli
Lease & Go Top	Copertura assicurativa prestata per furto e incendio totale e parziale, atti vandalici, calamità naturali, cristalli, assistenza per autovetture, veicoli commerciali < 35 qli e Kasko
Lease & Life	Copertura assicurativa per il rimborso del debito derivante dal Contratto di locazione finanziaria in caso di Morte ed Invalidità Totale Permanente dell'assicurato/persona designata
Lease & Life Plus	Copertura assicurativa per il rimborso del debito derivante dal Contratto di locazione finanziaria in caso di Morte, Invalidità Totale Permanente ed Inabilità Totale Temporanea dell'assicurato/persona designata
GAP	Copertura assicurativa contro la perdita finanziaria subita dal locatario a seguito di furto o distruzione totale del veicolo assicurato

I prodotti assicurativi sopraelencati sono offerti da Banca Ifis S.p.A. in qualità di intermediario assicurativo. Per la descrizione di tali prodotti si rinvia ai rispettivi Set Informativi disponibili presso la rete distributiva.

RINVIO ALLE GUIDE PRATICHE DI BANCA DI ITALIA

Per la consultazione della guida pratica di Banca d'Italia relativa alla Centrale dei Rischi "La Centrale dei Rischi in parole semplici" si rinvia alla sezione "Trasparenza" del sito della Banca www.bancaifis.it.

TEMPI DELLA ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ciascuna pratica avrà durata massima di 30 giorni dal ricevimento da parte della Concedente della richiesta di leasing e di tutta la documentazione richiesta dalla Concedente ai fini della stipula del contratto di locazione finanziaria.

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo potrà avere durata minima 18 mesi e massima di 72 mesi e non prevede il diritto di recesso per il Cliente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

La chiusura del rapporto avverrà entro 120 giorni dall'adempimento da parte del Cliente di tutti gli obblighi posti a suo carico dopo il pagamento dell'ultimo canone.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Grave inadempimento economico

Il Concedente potrà risolvere il contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. in caso di mancato pagamento da parte del Cliente di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, ovvero di un importo equivalente, alle scadenze stabilite. In tale ipotesi troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 138 e ss. della legge 124/2017.

Nei casi di risoluzione per grave inadempimento economico, il Concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere al Cliente quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del Concedente nei confronti del Cliente quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

Ulteriori gravi inadempimenti

Il Concedente potrà altresì risolvere il contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. in caso di:

- a. iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e/o azioni esecutive e/o protesti a carico del Cliente;
- b. mancata trasmissione dal Cliente al Concedente del verbale di consegna e della documentazione consegnatagli dal Fornitore;
- c. diminuzione o venir meno delle garanzie sulla base delle quali è stata effettuata l'operazione;
- d. restituzione del Bene da parte del Cliente e prima della scadenza naturale del contratto di locazione finanziaria, senza previo consenso del Concedente;
- e. inadempimento anche solo parziale agli obblighi relativi all'uso, alla manutenzione e riparazione del Bene,
- f. inadempimento anche solo parziale agli obblighi relativi alla copertura assicurativa, nonché alla evidenziazione del vincolo a beneficio del Concedente (ove necessario) e alla comunicazione dei sinistri;
- g. furto o altro evento comportante la perdita totale del Bene a qualsiasi causa imputabile, anche per fatto di terzo, caso fortuito o forza maggiore.

Ai fini della normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/07, la Concedente ha diritto di risolvere il contratto di locazione finanziaria se, nel corso del rapporto, emergono fattori di rischio oggettivi e/o soggettivi che determinano il deterioramento del profilo di rischio di riciclaggio del Cliente (quali ad es.: sede legale/operativa o relazioni commerciali in un Paese considerato ad alto rischio di riciclaggio, commissione di reati nel corso del rapporto contrattuale, ecc.).

In caso di applicazione della Garanzia del Fondo il Concedente, in aggiunta alle suddette ipotesi di risoluzione, potrà risolvere per inadempimento il Contratto di Locazione Finanziaria ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche nel caso in cui:

- a) il Cliente si faccia rilasciare ulteriori garanzie reali, assicurative e bancarie sulla quota di finanziamento garantita dalla Garanzia del Fondo;
- b) il Cliente si renda inadempiente agli obblighi di consegna della documentazione prevista all'art. 2 dell'addendum al contratto di locazione finanziaria per l'agevolazione del Fondo di garanzia;
- c) il Cliente ponga in essere atti che comportino modifica delle condizioni oggettive e soggettive di ammissibilità della Garanzia senza previo consenso del Concedente;
- d) nel caso in cui il Cliente non collabori con il Concedente al fine di adempiere eventuali richieste di Medio Credito Centrale S.p.A. (gestore del Fondo di Garanzia);
- e) il Cliente si riveli non essere in possesso dei presupposti per la concessione della Garanzia ai sensi delle Disposizioni Operative pubblicate sul sito www.fondodigaranzia.it

Il Concedente, in ogni caso, ha diritto di recedere dal contratto di locazione qualora la Garanzia venga revocata o sia dichiarata inefficace nei casi previsti dalle suddette Disposizioni Operative.

In tali ulteriori casi di risoluzione, il Concedente ha diritto alla restituzione del bene e avrà il diritto di ottenere il pagamento immediato e in un'unica soluzione:

- a. di tutti i canoni maturati e insoluti sino alla data di risoluzione contrattuale, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi altro titolo, ivi comprese le somme anticipate e le spese sostenute per conto del Cliente;
- b. di un importo - a titolo penale per l'anticipata risoluzione del Contratto - pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione fino alla data di scadenza della locazione finanziaria e del prezzo di opzione d'acquisto dovuto dal Cliente alla fine della locazione finanziaria. Tale importo verrà attualizzato in base al tasso di attualizzazione indicato nella sezione "C-Condizioni di locazione finanziaria" delle Condizioni Particolari;
- c. di tutto quanto dovuto in caso di eventuale maggior danno al Concedente.

RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

DIRITTO DI RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE

L'Utilizzatore, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro il termine di 90 giorni dalla relativa richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al momento della richiesta, la Concedente comunicherà all'Utilizzatore il presumibile importo delle spese per la copia e l'invio della documentazione.

FORO COMPETENTE E LEGGE REGOLATRICE

Qualora la conciliazione tra le parti fallisca o non sia applicabile, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cuneo.

Il Contratto, nonché ogni obbligazione extracontrattuale derivante o comunque connessa al medesimo, sarà regolato dalla legge italiana.

LEGENDA

Canone	È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono essere di norma mensili, trimestrali o semestrali; il primo canone versato alla firma del contratto può essere più elevato rispetto agli altri.
Cliente/Utilizzatore	Il soggetto che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
Concedente	L'intermediario bancario o finanziario creditore che eroga il "finanziamento" e concede il bene in locazione finanziaria.
Consumatore	È la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 c.d. Codice del Consumo).
Euribor	Tasso per depositi interbancari in Euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor.
Imprese di micro, piccola e media dimensione	Entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, e sono in possesso dei seguenti requisiti: 1. <i>micro imprese</i> : imprese con meno di dieci occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 2. <i>piccole imprese</i> : imprese con meno di cinquanta occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 3. <i>medie imprese</i> : imprese con meno di duecentocinquanta occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (per una più puntuale definizione si vedano comunque la raccomandazione della Commissione europea del 6.5.2003 n. 2003/36/CE e il D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005).
Offerta fuori sede	La promozione e conclusione di contratti di locazione finanziaria svolta in luogo diverso dalla sede del Concedente da parte di un soggetto terzo.
Parametro di indicizzazione	Un indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità indicate nella Sezione "Principali Condizioni Economiche" del presente Foglio Informativo.
Sevizi accessori	Sono i servizi, anche non strettamente connessi con il finanziamento, offerti dalla Concedente unitamente alla locazione finanziaria.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro come meglio definito nella Sezione "Principali Condizioni Economiche" del presente Foglio Informativo.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, come modificato dal D.L. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Venezia – Mestre, 01/01/2021